

COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ALLEGATO B



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 29.09.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

INDICE

<u>Articolo 1</u>	Oggetto del regolamento
<u>Articolo 2</u>	Natura della tassa sui rifiuti
<u>Articolo 3</u>	Presupposto
<u>Articolo 3 bis</u>	Gestione e classificazione dei rifiuti
<u>Articolo 4</u>	Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
<u>Articolo 5</u>	Soggetto attivo
<u>Articolo 6</u>	Soggetto passivo
<u>Articolo 7</u>	Decorrenza dell'obbligazione
<u>Articolo 8</u>	Base Imponibile
<u>Articolo 9</u>	La Tariffa
<u>Articolo 10</u>	Classificazioni della categorie delle Utenze non domestiche
<u>Articolo 10 bis</u>	Utenze non domestiche Rifiuti derivanti da attività produttiva industriale
<u>Articolo 10 ter</u>	Utenze non domestiche Opzione per la fuoriuscita dal servizio pubblico per avvio al recupero autonomo di tutti i rifiuti urbani
<u>Articolo 11</u>	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
<u>Articolo 12</u>	La Disciplina per i rifiuti delle Istituzioni Scolastiche
<u>Articolo 13</u>	Riduzioni ed altre agevolazioni
<u>Articolo 14</u>	Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio
<u>Articolo 15</u>	Utenze non domestiche - Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali
<u>Articolo 15 bis</u>	Utenze non domestiche - Riduzione per parziale avvio al riciclo autonomo dei rifiuti urbani
<u>Articolo 16</u>	Occupazione e detenzione temporanea giornaliera
<u>Articolo 17</u>	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
<u>Articolo 18</u>	Dichiarazioni
<u>Articolo 19</u>	Riscossione
<u>Articolo 20</u>	Rateizzazione del pagamento ordinario
<u>Articolo 21</u>	Rimborsi
<u>Articolo 22</u>	Il Funzionario Responsabile
<u>Articolo 23</u>	Interessi sulle Somme a debito ed a credito
<u>Articolo 24</u>	Accertamento
<u>Articolo 25</u>	Contenzioso ed istituti deflattivi
<u>Articolo 26</u>	Sanzioni
<u>Articolo 27</u>	Riscossione coattiva
<u>Articolo 28</u>	Rateizzazione dei pagamenti a seguito di notifica di atti impositivi
<u>Articolo 29</u>	Premio incentivante
<u>Articolo 30</u>	Disposizioni finali
<u>Articolo 31</u>	Rinvio dinamico
<u>Articolo 32</u>	Trattamento dei dati personali

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art.1, commi 667 e 668, della Legge 27/12/2013, n.147 e s.m.i..

Articolo 3
Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie aperte su tre lati, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla Tari:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o

autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 ter.
6. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____.

Articolo 3 bis **Gestione e classificazione dei rifiuti**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i., dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
- 3) Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 5) Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
- 6) Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- 7) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) "riciclo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - b) "autocompostaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - c) "compostaggio di comunità", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - d) "riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - e) "recupero", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 4

Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono, in particolare, soggette alla tassazione TARI i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. i locali in stato di abbandono, solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, superfici coperte da altezze inferiori a 150 cm.;
 - b. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad uso diverso, quali: spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
 - d. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- e. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere e delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi urbani per i quali è dovuta la tassa;
 - f. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - g. i locali per i quali è stata rilasciata idonea documentazione di inagibilità o inabitabilità, i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e che in ogni caso, non siano occupati;
 - h. Le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.;
 - i. i locali destinati in via permanente ed esclusiva al culto, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose ed esclusi in ogni caso, le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - j. *le aree impraticabili* o intercluse da recinzione, in abbandono o di cui si possa dimostrare il per il permanente stato di inutilizzo;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione, per l'intero anno solare.

Articolo 5 **Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6 **Soggetto passivo**

1. La TARI è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, indipendentemente dall'uso cui risultino adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In presenza di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido al suo adempimento.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'Amministratore del Condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Articolo 7 **Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 8 **Base imponibile**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, e delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati, sopra descritto. A tal fine il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile è quella misurata al filo interno dei muri, al netto dei muri divisorii interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - i locali tecnici.

5. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa delle utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.
9. Il Comune individua e verifica le aree di produzione di rifiuti e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, siti sul territorio comunale, fermo restando l'assoggettamento delle restanti parti dell'area dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuti urbani.
10. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006.
11. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 - a) le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca, con esclusione delle attività agrituristiche;
 - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
12. Ai fini dell'applicazione della tassa, se non sono intervenute variazioni, si considerano le superfici, gli elementi ed i dati dichiarati o accertati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia per la corretta tassazione, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti e procedere altresì ad effettuare dei controlli sulla metratura denunciata.
13. In caso di discordanza con i dati catastali (superficie calcolate in sede di aggiornamento o nuovo accatastamento), il Comune può provvedere a modificare anche d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 9 **La tariffa**

- 1 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei

criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine il comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

- 3 Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alle precedenti tassazioni applicate dal Comune, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (exTares).
- 4 La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano Finanziario del servizio gestione ai rifiuti urbani, come integrato, in conformità al metodo tariffario (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019 di ARERA.
- 5 Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ivi indicati, del 50 per cento e può altresì, non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato.
- 6 Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l'anno 2021 il predetto termine è stato prorogato dal Decreto legge 41/2021, l.c. 69/2021, articolo 30, comma 5, al 30 giugno 2021. La deliberazione deve essere trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale; il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
- 7 La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- 8 Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività riportate nell'articolo n. 10 del presente regolamento, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 9 Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 10 Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
- 11 Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in

maggiori condizioni di bisogno ovvero l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Per ottenere l'agevolazione le utenze interessate devono entro il 31 gennaio dell'anno successivo, presentare la documentazione comprovante la produzione o distribuzione dei beni a tal fine.

- 12 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
- 13 La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
- 14 La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. Kc.
- 15 La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. Kd.

Articolo 10

Classificazioni delle categorie delle Utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. L'inserimento di un'utenza non domestica, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nel presente articolo, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA; è fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta desunta da documentazione ed informazioni disponibili, debitamente comprovate dal soggetto passivo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui al presente articolo, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 15, si applica la relativa tariffa; diversamente, la tariffa applicata è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è quella relativa all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. In mancanza di dati utili per l'inserimento nella categoria di riferimento, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, in base alla documentazione ed informazioni disponibili, sia comprovate dal soggetto passivo sia desunte da certificazione depositata presso gli Uffici Comunali.
6. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree non domestiche viene effettuata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti rilevando le seguenti categorie:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 3. Stabilimenti balneari.
 4. Esposizioni, autosaloni.
 5. Alberghi con ristorante.
 6. Alberghi senza ristorante.
 7. Case di cura e riposo.
 8. Uffici, agenzie.
 9. Banche ed istituti di credito e studi professionali.
 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere).
 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 14. Attività industriali con capannoni di produzione.
 15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie.
 17. Bar, caffè, pasticceria,
 18. Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
 21. Discoteche, night club
7. Nella categoria 5. *Alberghi con ristorante* è compresa l'attività di ristorazione connessa alle attività agricole e nella categoria 6. *Alberghi senza ristorante* è compresa l'attività di alloggio connessa alle attività agricole, tenuto conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

Art. 10 - bis
Utenze non domestiche
Rifiuti derivanti da attività produttiva industriale

1. Le superfici dove viene svolta la lavorazione produttiva industriale e dei relativi magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, sono escluse dall'applicazione della TARI, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati, anche solo parzialmente, allo stoccaggio di prodotti finiti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
2. Le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, ecc..) anche se con diversa destinazione d'uso vengono complessivamente inserite nella categoria 14, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.
3. Al fine di individuare le superfici soggette all'applicazione della TARI nonché quelle escluse ai sensi del comma 1, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione,

di cui all'art. 17, il settore di attività e le superfici distinte in base alla loro destinazione d'uso. Nel caso dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, al fine della loro esclusione dall'applicazione della TARI, è necessario allegare alla suddetta denuncia idonea documentazione che attesti tale condizione.

4. Ai fini dell'esclusione delle superfici di cui al comma 1, gli interessati devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, o oltre tale termine se previsto dalla specifica normativa di settore, a pena di decadenza dal beneficio con recupero del maggior importo dovuto, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o copia Formulare di Identificazione dei Rifiuti (FIR). In difetto ne verrà data informazione all'ufficio competente, per i conseguenti adempimenti, assoggettando inoltre alla tassa l'intera superficie per tutto l'anno solare.
5. Le superfici di cui al comma 1, limitatamente all'anno 2021, non vengono escluse dall'applicazione della TARI, qualora il soggetto passivo, nel corso dell'anno, si sia comunque avvalso del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti prodotti su tali superfici.

Articolo 10 ter

Utenze non domestiche

Opzione per la fuoriuscita dal servizio pubblico per avvio al recupero autonomo di tutti i rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo relativamente alle specifiche superfici oggetto di tassazione, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune entro il 30 settembre di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo; la stessa è trasmessa all'Ufficio tributi del Comune e al gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. In sede di verifica è richiesta la seguente documentazione:
 - a) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero (impianto di primo conferimento);
 - b) copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;

- c) copie dei contratti con ditte specializzate in materia di recupero;
- d) copia del Mud;

ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'utenza non domestica. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, l'ubicazione degli immobili di riferimento con relativi dati catastali, il tipo di attività svolta in modo prevalente con il relativo codice ATECO, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, l'obbligazione a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e/o containers. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali o aree, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
6. Gli Uffici del Comune hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta, e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche in periodi discontinui (es. colf, parenti non residenti, ecc.). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche, nel caso uno dei componenti presti servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, o per motivi di studio o lavoro per un periodo non inferiore all'anno (12 mesi), la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tassa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti persone fisiche non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello presuntivo di una unità ogni 28 mq. di superficie imponibile nel limite massimo di quattro occupanti. Per i soggetti residenti nel Comune che utilizzano più unità immobiliari diverse da quella utilizzata come dimora abituale del nucleo familiare, si assume come numero degli occupanti quello risultante all'Anagrafe del Comune. I contribuenti non residenti potranno, entro la data di presentazione della denuncia di occupazione dei locali, dichiarare il numero effettivo degli occupanti purché riscontrabile da idonea documentazione. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tassa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, considerando un numero presuntivo di occupanti pari ad una unità ogni 28 mq. di superficie imponibile nel limite massimo di quattro occupanti.
6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
7. Si estende l'obbligo della dichiarazione a tutti i casi di variazione del numero degli occupanti, intervenuto nel corso dell'anno solare, ad esclusione delle variazioni dei componenti il nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.

Articolo 12

La disciplina per i rifiuti delle Istituzioni Scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti, ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al

Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di *Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali*.

Articolo 13 **Riduzioni ed altre agevolazioni**

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
2. Per le utenze domestiche la tassa, è ridotta, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, del 10% (dieci per cento) nel caso di:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno e non rientrano nel caso di cui al seguente comma 3.
 - c. Abitazione con unico occupante come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione per i non residenti.
3. La tassa è ridotta per ciascun anno d'imposizione nella misura di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi della legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48.
4. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera c) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
6. Con provvedimento annuale, in sede di approvazione delle tariffe, possono essere approvate ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni che tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti o di situazioni particolari causate da eventi eccezionali sopravvenuti sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio.
7. Delle riduzioni, agevolazioni, ed esenzioni di cui al comma 6 ne possono usufruire coloro che risultino in regola con il pagamento al Comune di tributi, imposte o sanzioni amministrative, presentando annualmente formale richiesta entro il termine stabilito nell'atto emanato dall'organo comunale competente, a pena decadenza del diritto.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 14

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. La tariffa è ridotta del 10 per cento, sia per la parte fissa sia per quella variabile, per le utenze domestiche che abbiano avviato, secondo la normativa vigente, il compostaggio individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo quanto previsto dal regolamento Comunale sull'Autocompostaggio approvato con delibera del consiglio comunale n. 35 del 30.11.2017.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente 1 è concessa a seguito di specifica richiesta da parte dei soggetti iscritti all'Albo Comunale dei compostatori, con decorrenza dalla data di effettivo possesso dei requisiti dichiarati dal contribuente. A fronte dell'inserimento nell'Albo Comunale dei Compostatori sono predisposti controlli periodici a campione presso il domicilio degli utenti ai fini dell'effettivo e corretto utilizzo del compostaggio domestico.

Articolo 15

Utenze non domestiche

Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, stante la contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali.
3. Per fruire dell'esclusione o abbattimento previsti dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici distinte in base alla loro destinazione d'uso;
 - b. presentare, a pena di decadenza dal beneficio con recupero del maggior importo dovuto, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), o copia Formulare di identificazione dei rifiuti (FIR), ovvero copia delle fatture delle ditte che eseguono il ritiro degli scarti di lavorazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, o oltre tale termine se previsto dalla specifica normativa di settore. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Articolo 15 bis

Utenze non domestiche

Riduzione per parziale avvio al riciclo autonomo dei rifiuti urbani

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per la tassa dovuta dai produttori di rifiuti urbani, è prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
4. Alle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile del tributo commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo, ad esclusione degli imballaggi terziari, così determinata: "La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD massimi della categoria tariffaria di appartenenza" con un massimo dell'80% della quota variabile (in considerazione che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio), in base alle seguenti percentuali di riduzione:
 - 20% se avviano al riciclo almeno il 25% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti;
 - 40% se avviano al riciclo almeno il 50% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti;
 - 60% se avviano al riciclo almeno il 75% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti;
 - 80% se avviano al riciclo almeno il 90% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti;
 ed utilizzando la seguente formula, approssimata all'intero:

$$\frac{\text{Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo} \times 100}{\text{Metri quadrati di superficie} \times Kd_{max}}$$

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando il modulo appositamente predisposto, da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, al quale deve essere altresì allegata copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) sui quali sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo. In alternativa alla presentazione dei FIR, è possibile presentare un'autodichiarazione, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione, rilasciata dalla ditta autorizzata, attestante le tipologie di rifiuti ed i quantitativi totali avviati al riciclo per l'anno di riferimento. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. La riduzione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con il pagamento della tassa
7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano stati destinati in modo effettivo o oggettivo al riciclo.

Articolo 16.

Occupazione e detenzione temporanea giornaliera

1. È temporanea l'occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno o frazione di giorno di occupazione ed è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%, con un importo minimo di €2,00, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27.12.2019, n. 160.
3. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo viene assolto con il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo dovuto è da effettuare contestualmente al pagamento del suddetto canone patrimoniale.
4. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.

Articolo 17

Tributo per l'Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione.
2. Il TEFA è riscosso dal Comune contestualmente alla tassa sui rifiuti (Tari) con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del Tefa è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilito dal comune ai sensi della legge vigente in materia, salva diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle Entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
4. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Città Metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate in precedenza, anche d'intesa con il presente Ente.
5. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi utilizzando i codici tributo stabiliti, Città Metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale riportato nel modello F24.
6. Il Tefa è riversato alla Città Metropolitana al netto della commissione spettante al Comune di cui al comma 4.
7. Relativamente ai criteri e alle modalità ulteriori a quelli specificati nei commi precedenti, per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si fa riferimento alle disposizioni contenute

nel Decreto Direttoriale attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze del 1° luglio 2020 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.10.2020.

8. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente emanata ed emananda.

Articolo 18 **Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 31 gennaio successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati per ogni immobile gli identificativi catastali, l'indirizzo con il numero civico di ubicazione e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Inoltre, la dichiarazione deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico) dell'intestatario della scheda famiglia, ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico), il numero dei soggetti occupanti l'utenza ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) l'eventuale diverso indirizzo (presso il quale trasmettere comunicazioni ed avvisi di pagamento);
- d) l'ubicazione dell'immobile, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali detenuti, nonché il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.); nel caso di locazione dell'immobile, copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario e gli estremi di registrazione del contratto;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione o denominazione sociale, tipo di società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività

principale e secondaria, sede legale o domicilio fiscale), l'indirizzo di posta elettronica e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico);
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni ed avvisi di pagamento;
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree operative, nonché il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.); nel caso di locazione dell'immobile, i dati identificativi del proprietario, gli estremi di registrazione con allegato copia del contratto di locazione;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A..R, o inviata in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune pubblica sul sito Internet Istituzionale i modelli per le dichiarazioni relative alle utenze domestiche e non, con le indicazioni necessarie per la trasmissione e/o consegna.
 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 7. Ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
 8. Gli uffici comunali possono richiedere integrazioni e delucidazioni in merito alle informazioni già presenti sulle banche dati esistenti e/o assenti o non complete nelle nuove dichiarazioni.
 9. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 31 gennaio dell'anno successivo alla cessazione, su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune, con le stesse modalità previste per la denuncia di inizio occupazione. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione od il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai commi 3 e 4 e sia fatta in forma scritta e firmata ed accompagnata da copia del documento di identità.

Articolo 19 **Riscossione**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui gli atti amministrativi si riferiscono. A tal fine, l'Ente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, le succitate delibere al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, inserendo il testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale.

2. Ai sensi dell'art. 15 bis, comma 15 ter del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, legge di conversione n.58/2019, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente. I versamenti della medesima tassa, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. La tassa deve essere versata:
 - a) a titolo di acconto in massimo due rate, di pari importo, determinate applicando le tariffe dell'anno precedente, entro le date di scadenza stabilite nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene approvato il Piano Finanziario di competenza. È consentito, comunque, il pagamento in un'unica soluzione.
 - b) a titolo di saldo, in singola rata con la scadenza stabilita nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene approvato il definitivo Piano Finanziario di competenza, applicando le tariffe per l'anno di riferimento. In ogni caso, la rata non può scadere prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento della stessa.
4. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.
5. Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative, di sabato o domenica, la stessa è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria.
6. Il versamento della Tari è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
7. Non si deve procedere al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad euro 12,00 (dodici) per anno d'imposta. Tali disposizioni non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.
8. Il Comune provvede all'invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli contribuenti.
9. Nei modelli di pagamento devono essere indicate le informazioni di carattere generale, le informazioni sugli importi addebitati, sul calcolo delle tariffe, sui termini e modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali ottenuti. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Rimane a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione della tassa da liquidare.
10. Le variazioni in corso d'anno che influiscono sull'ammontare della tassa, possono essere conteggiate nel modello di pagamento riferito all'anno successivo o su richiesta del

contribuente, con emanazione di nuovo modello di pagamento in sostituzione del precedente.

Articolo 20

Rateizzazione del pagamento ordinario

1. A richiesta, per situazioni particolari di difficoltà economica autocertificate dal contribuente, ad effettuare il versamento tempestivo delle somme determinate nel modello di pagamento, può essere concessa una rateizzazione della tassa annuale come segue:

Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base della coesistenza dei seguenti elementi:

- la richiesta deve essere debitamente motivata, con allegata idonea documentazione (certificato di pensione, ultima dichiarazione redditi, ultimi estratti conti bancari, anche dei familiari conviventi, indicatore della situazione economica Isee, ecc..), a sostegno della sussistenza della temporanea difficoltà che non consente di onorare il debito entro la data di scadenza;
- l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 100,00.

Persone giuridiche e società di persone

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutarsi sulla base di documentazione utile a comprovare tale momentanea situazione:

- dichiarazione dei redditi, bilanci, libri contabili, estratti conto;
 - l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 400,00.
2. La dilazione di pagamento sarà concessa secondo quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento comunale delle entrate.
 3. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateizzazione comporta la decadenza del beneficio concesso, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti e degli interessi moratori di cui all'articolo n. 23 del presente Regolamento Comunale.

Articolo 21

Rimborsi

1. Il contribuente, ai sensi di quanto disposto dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 23 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti.
3. Il Funzionario responsabile di cui all'articolo 22, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle debite ancorché riferite ad annualità diverse.
4. Con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non si procede al rimborso per debiti fino all'importo di euro 12,00 (dodici).

Articolo 22

IL Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:
 - a) inviare questionari al contribuente relativi a dati e notizie di carattere specifico;
 - b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti compreso, le planimetrie degli immobili soggetti a tassazione che il Comune non può reperire in altro modo;
 - c) richiedere agli uffici pubblici competenti, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti;
 - d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 23

Interessi sulle somme a debito e a credito

1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi al tasso annuo legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 24

Accertamento

1. Ai sensi del comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente a mezzo PEC, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalle normative vigenti, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18 /12/ 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli avvisi di accertamento nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. I predetti atti conterranno, altresì:
 - a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni;
 - b) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - c) l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
6. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento o alla iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di euro 12,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 e 7 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13,16 e 17 del citato D. Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 25

Contenzioso ed istituti deflattivi

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 /12/ 1992, n. 546, e successive modificazioni,

2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.
3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 4-octies, del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge n. 58/2019, trovano applicazione solo per la fattispecie caratterizzata dalla presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

Articolo 26

Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dall'articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997 e s.m.i,
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 22, comma 2, del presente regolamento, entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Resta salva la facoltà di deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
8. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei decreti legislativi del 18 dicembre 1997 e s.m.i., nn. 471, 472 e 473 e alla legge del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'attività di riscossione coattiva, si applicano le disposizioni contenute nei commi 792 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione coattiva può essere eseguita dal Comune in forma diretta o affidata:
 - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97;

- b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito, con modificazione dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e s.m.i.

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della citata legge 160/2019.

3. Relativamente ai provvedimenti notificati entro il 31/12/2019, le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli avvisi di accertamento e salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 /4/ 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Tenuto conto dei relativi costi, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, risulti, per ciascuna annualità, inferiore o pari ad euro 10,00. (dieci);
5. Se l'importo del credito supera detto limite, la riscossione coattiva è consentita per l'intero ammontare.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi al medesimo tributo.

Articolo 28

Rateizzazione dei pagamenti a seguito di notifica di atti impositivi

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 50,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili.
2. La richiesta dovrà essere debitamente motivata, allegando ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai conti correnti bancari, postali di deposito dei componenti del nucleo familiare, ed ulteriore idonea documentazione a sostegno della sussistenza della temporanea difficoltà che non consente di onorare il debito entro la data di scadenza. Potrà essere richiesta altresì la certificazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della richiesta di rateizzazione.

A seguito della suddetta istanza, su autorizzazione del Funzionario Responsabile, è riconosciuta la rateizzazione del debito, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già iniziate alla data di concessione della rateizzazione.
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
8. In caso di impossibilità, debitamente documentata, per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario Responsabile può derogare all'importo minimo della rata e alla durata massima della rateizzazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
9. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni.

Articolo 29 **Premio incentivante**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 1091, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 è possibile prevedere che una percentuale, nella misura massima del 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, venga destinata, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Il Comune di Bricherasio con deliberazione della Giunta Comunale n.79 in data 19.06.2019 ha adottato apposito regolamento in merito.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.

Articolo 30 **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento approvato dall'organo Consiliare, entra in vigore il 1° gennaio 2021 e viene inserito telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicato sul sito del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data del 28 ottobre.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale successivamente emanata.

Articolo 31 **Rinvio dinamico**

Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 639, 641 e successivi, della Legge 147 del 27/12/2013, nell'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27/12/2006, n. 296, al decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, artt. 52, 53, e successive modificazioni ed integrazioni, ai decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 27/07/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, alla legge 160/2019, art. 1, comma 792 e successivi, ed alle eventuali ulteriori disposizioni legislative emanate successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 32 **Trattamento dati personali**

I dati acquisiti ai fini della gestione della Tari sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del G.D.P.R 679/2016.

ALLEGATO A

Articolazione della tariffa a regime

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_a S_{tot}(n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf= Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e		
	Nord	Centro	Sud
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,1	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,3	1,21	1,10

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) * Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti.

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf * S_{ap} (ap) * Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, S_{ap}) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$Qapf = Ctapf / \Sigma_{ap} \quad S_{tot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot}(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nella tabella 3 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,3	0,66	0,3	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,8	0,7	0,85	0,4	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,4	0,62	0,7	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,3	0,43	0,2	0,49	0,3	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1	1,49	1	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,8	0,91	0,7	0,85	0,9	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1	0,9	0,96	0,9	1,2
8	Uffici e agenzie	1	1,13	0,8	1,09	0,9	1,05
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	0,5	0,53	0,4	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,9	1,1	0,9	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,9	1,2	1	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,7	1	0,8	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,9	1,19	0,9	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,4	0,88	0,4	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,5	1	0,7	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5	9,29	5,5	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,8	7,23	4,4	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,9	2,66	0,6	2,8
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,1	2,39	2,1	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,4	6,6	10,9	0,3	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1	1,58	1	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu * S_{ap}(ap) * Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

Cu = Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 è riportato, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4 - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente potenziale					
				Kg/m ² anno			
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	4,2	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,2	3,83	6,5
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,2	3,65	5,31	5,8	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,7	8,91	13,6
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,7
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,2	7,8	10,5
8	Uffici e agenzie	8,21	9,3	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,5	4,78	4,1	4,52	3,9	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,2
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	12,45	7,31	10,2	8,98	13,3
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,9	8,5	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,1	7,98	12,8
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,5	3,57	7,5	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,9	48,7	72
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,3	38,5	55,6
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,2	22,6	5	24,7
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,6	20,4	18,8	26,6
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6	55,94	92,6	3	95,8
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,4	8,95	15,4